

***ELENCO DELLE MENZIONI “VIGNA”.***  
***Regolamento attuativo***

***Art. 1***  
***Oggetto***

1. Il D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, art. 6, comma 8 stabilisce che “la menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve (...) a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale ...”;

2. Il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 “Disciplina dello schedario viticolo”, art. 15, c. 1 l. b) riporta la seguente definizione: “Vigna: parte di un vigneto costituito da una Unità vitata o da un insieme di Unità vitate che fa riferimento ad un determinato toponimo o nome tradizionale previsto nell’apposito elenco positivo regionale;

3. La Provincia Autonoma di Trento ha provveduto ad istituire un elenco provvisorio delle menzioni di vigna con delibera della Giunta provinciale n. 1648 del 29 luglio 2011, al fine di consentire le relative rivendicazioni per la vendemmia 2011/12;

4. L’accordo di programma tra la Camera di Commercio e la Provincia Autonoma di Trento stabilisce, all’art. 12, che la gestione amministrativa dell’elenco delle menzioni vigna, è attribuita alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento;

5. La Camera di Commercio I.A.A. di Trento è destinataria della domanda di cui all’art. 6 del presente regolamento e allo scopo provvede ad istituire una procedura ad hoc, redigendo apposita modulistica per le richieste di riconoscimento delle menzioni “vigna” o i suoi sinonimi seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale.

***Art. 2***  
***Definizioni e termini***

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) “Elenco”: l’elenco delle menzioni di vigna di cui all’art. 6 c. 8 del D. Lgs. 61/10;
  - b) “Camera”: la Camera di Commercio I.A.A. di Trento
  - c) “Provincia”: la Provincia Autonoma di Trento
  - d) “Schedario”: lo Schedario vitivinicolo disciplinato dal DM 16 dicembre 2010

- e) “Richieste”: le richieste di riconoscimento della menzione di vigna alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

### **Art. 3** **Nome della “vigna”**

1. Il nome della “vigna” può essere costituito da:

- a) un “toponimo”, intendendo per tale: il nome di un luogo o di una località, diverso dal nome di un Comune (amministrativo, catastale) o di una frazione, rilevabile attraverso le seguenti fonti: mappe topografiche o catastali sia contemporanee che storiche o attestazioni all’uopo rilasciate dal Comune nel cui territorio è ubicata la “vigna”;
- b) un “nome tradizionale”, intendendo per tale: un nome generico (anche di carattere storico o di fantasia) tradizionalmente attribuito all’area vitata corrispondente alla relativa “vigna”. Per quanto riguarda il requisito della “tradizionalità” si fa riferimento, per analogia, alle disposizioni comunitarie relative alla protezione delle menzioni tradizionali (Reg. CE 607/2009, art 35, par. 2) che per “uso tradizionale” intendono un impiego ininterrotto della durata di almeno 5 anni. L’uso tradizionale dovrà essere comprovato attraverso la presentazione di documentazione commerciale, registri, materiale promozionale o altro materiale considerato utile.

Nel caso in cui non sia possibile dimostrare l’impiego ininterrotto per cinque anni, la menzione “vigna” seguita da nome tradizionale sarà inserita nell’Elenco a titolo provvisorio. Trascorsi i cinque anni, o i restanti anni per i quali al momento della domanda non è stato possibile dimostrare l’uso continuativo, le relative produzioni potranno essere utilizzate per la rivendicazione delle DOP secondo le vigenti norme.

2. In entrambi i casi il nome della “vigna” non deve contenere o richiamare termini riservati a vini D.O.P. e I.G.P., nomi di “sottozone” tutelate, nomi di vitigni o menzioni tradizionali tutelate dalle norme comunitarie e nazionali.

### **Art. 4** **Delimitazione**

1. La “vigna” può interessare una superficie vitata di limitata estensione territoriale, senza soluzione di continuità, avente caratteristiche ambientali e viticole sostanzialmente omogenee.

2. Qualora l’area interessata dal “toponimo” o “nome tradizionale” non sia delimitabile sulla base di precisi elementi topografici o cartografici, è comunque necessario che la delimitazione della “vigna” risulti il più fedele possibile all’area vitata corrispondente al “toponimo” o “nome tradizionale”.

3. La “vigna” e la relativa estensione sono individuate mediante l’identificazione delle particelle fondiari vitate comprese al suo interno. I soggetti che richiedono l’iscrizione della “vigna” forniscono una proposta di delimitazione dell’area interessata con identificazione delle pp.ff. vitate ricadenti al suo interno.

4. Nello schedario viticolo è indicata l'appartenenza della particella fondiaria ad una determinata "vigna".

#### **Art. 5** **Condizioni d'uso**

1. La "vigna" può identificarsi con la superficie vitata coltivata da uno o più conduttori.

2. Il nome di una "vigna" non può essere riservato ad un unico conduttore qualora l'area così qualificata interessi superfici vitate di più conduttori. Non possono essere oggetto di inserimento nell'elenco provinciale i nomi registrati come marchi.

3. Ai conduttori di vigneti ricadenti all'interno dell'area corrispondente alla "vigna" è consentito rivendicare il nome della "vigna", senza alcuna discriminazione, purché siano rispettate le condizioni previste <sup>1</sup>.

4. In caso di omonimia il nome di un toponimo assegnato ad una "vigna" non pregiudica il suo utilizzo per identificare altre "vigne" individuate secondo il precedente art. 3, facenti riferimento ad uguale toponimo.

5. Non è consentita la coesistenza di nomi di più "vigne" sulla medesima particella fondiaria.

#### **Art. 6** **Modalità di Iscrizione**

1. L'iscrizione della "vigna" nell'elenco provinciale previsto dall'art. 6, comma 8 del D. Lgs. 61/2010 può essere richiesta dai conduttori delle relative superfici vitate o da parte delle aziende che vinificano le uve provenienti da dette superfici.

2. I soggetti interessati devono presentare istanza utilizzando apposita modulistica con la quale viene richiesto il riconoscimento della menzione "vigna", seguita dal toponimo o dal nome tradizionale.

3. La Camera esamina le domande di registrazione della "vigna", espleta le necessarie verifiche, individua la delimitazione dell'area interessata e, acquisito il parere favorevole del Consorzio Vini del Trentino, approva l'istanza del soggetto interessato con proprio provvedimento. La Camera comunica al soggetto richiedente l'avvenuto accoglimento dell'istanza, o, nel caso, il motivato diniego.

#### **Art. 7** **Aggiornamento dell'elenco**

---

<sup>1</sup> Ndr: vedi art. 1, comma 1, del presente Regolamento.

1. Le richieste di riconoscimento dei nomi delle “vigne” devono essere trasmesse alla Camera entro il 31 gennaio di ogni anno per poter essere rivendicate per la vendemmia entrante. Le risultanze positive sono comunicate alla Provincia per gli adempimenti di competenza.

2. Entro il 31 luglio di ogni anno la Provincia aggiorna l’Elenco con le informazioni inviate dalla Camera e successivamente provvede ad inserire i dati nello Schedario.

### **Art. 8** ***Utilizzo nella designazione***

1. Come stabilito nei relativi disciplinari di produzione, il nome della “vigna” può essere utilizzato nella designazione e presentazione dei vini appartenenti alle seguenti denominazione di origine nella cui zona di produzione ricadano le superfici interessate:

- DOC Casteller;
- DOC Lago di Caldaro;
- DOC Trentino - Trentino Superiore;
- DOC Trento;
- DOC Teroldego Rotaliano;
- DOC Valdadige;
- DOC Valdadige Terradeiforti.

### **Art. 9** ***Disposizioni transitorie***

1. I nomi di “vigna” già presenti nell’Elenco provinciale per la vendemmia 2011 con Delibera n. 1648 del 29 luglio 2011, conformi al presente regolamento, sono inseriti nell’Elenco medesimo prevedendone la delimitazione secondo quanto depositato già alla Camera.

Relativamente all’annata in corso le istanze di iscrizione all’Elenco, devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento.

2. Per la sola campagna vendemmiale 2012/2013 la Camera provvede a comunicare alla Provincia e al Consorzio Vini del Trentino, per una valutazione congiunta, i nomi delle “vigne” da inserire in Elenco, con la delimitazione richiesta.